

Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio II

Prot. n. 13302 /C21a

Ancona, 4 agosto 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTE le leggi 27 dicembre 1997 n. 449 e 23 dicembre 1998 n. 448;

VISTI l'art. 22, terzo comma della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) e l'art. 37, comma 7, della legge 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003);

VISTA la C.M. n. 19 del 13 febbraio 2007 e lo Schema di Decreto Interministeriale ad essa allegato, recanti disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2007/2008;

VISTO il proprio decreto prot. n. 4035\C21 del 6 marzo 2007, con cui è stato determinato per l'a.s. 2007/2008 l'organico di diritto del personale docente - posti comuni e di sostegno - per ciascuna provincia e per ciascun grado di scuola;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e relative disposizioni applicative;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, dello Schema di Decreto interministeriale allegato alla C.M. n. 19 del 13 febbraio 2007, concernente l'istituzione, in organico di fatto, di posti di sostegno aggiuntivi e posti di sostegno in deroga ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 27.12.1997 n. 449 e dell'art. 26, comma 16, della legge 23.12.1998 n. 448;

VISTA la C.M. n. 51 del 12 giugno 2007;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007);

VISTA la nota ministeriale n. AOODGPER 13096/segr. del 22 giugno 2007;

VISTE le risultanze del lavoro dei G.L.I.P. presso gli Uffici Scolastici Provinciali della regione, pervenuti in allegato alle note:

- prot. n. 13297 del 5 luglio 2007 e al messaggio di posta elettronica in data 25 luglio 2007, del dirigente dell'U.S.P. di Ancona;
- prot. n. 10629 del 16 luglio 2007 e al messaggio di posta elettronica in data 25 luglio 2007, del dirigente dell'U.S.P. di Ascoli Piceno;
- dal messaggio di posta elettronica in data 19 luglio 2007 e dai dati sintetici estratti dal sistema informativo del M.P.I. in data 30 luglio 2007, del dirigente dell'U.S.P. di Macerata;
- prot. n. 9962 del 16 luglio 2007 e ai messaggi di posta elettronica in data 30 e 31 luglio 2007, del dirigente dell'U.S.P. di Pesaro Urbino;

RAVVISATA la necessità di assicurare per quanto possibile una assegnazione non sperequata dei posti di sostegno e ritenuto altresì che l'omogeneità delle situazioni riscontrate a livello provinciale (in termini di distribuzione degli alunni diversamente abili per ordine di istruzione, tipologia e livello di gravità dell'handicap) giustifichi l'adozione di un rapporto alunni/posti tendenzialmente identico;

TENUTO CONTO che – secondo indicazioni ministeriali – occorre uniformare il rapporto medio docente\alunni frequentanti le prime classi o sezioni delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione al valore medio nazionale, pari ad 1:2;

VISTA la ministeriale n. n. A00DGPER 15263/Segr. del 27 luglio 2007 che ha assegnato l'obiettivo di ridurre di 170 posti la dotazione organica del personale docente della regione per l'a.s. 2007/2008, al fine di conseguire i risparmi imposti dalla legge finanziaria;

PREMESSO che dei 1.374 posti assegnati dal Ministero n. 983 sono stati distribuiti in organico di diritto e che pertanto si rende necessario attribuire i restanti 391 aggiuntivi;

CONSIDERATO che i 1.374 assegnati dal Ministero (983 + 391) non sono comunque sufficienti a corrispondere convenientemene alle esigenze dei 4.412 alunni portatori di handicap segnalati e che pertanto occorre a tal fine istituire un congruo numero di posti in deroga,



Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio II

DECRETA

1 - Per l'a.s. 2007/2008 i posti di sostegno per i 4.412 alunni portatori di handicap segnalati, sono determinati in 2.211, di cui 1.374 complessivamente assegnati dal Ministero (983 di dotazione ordinaria in organico di diritto e n. 391 "aggiuntivi") e n. 837 istituiti in deroga, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 27.12.1997 n. 449 e dell'art. 26, comma 16, della legge 23.12.1998 n. 448.

I posti di cui sopra sono così ripartiti a livello provinciale:

province	posti della dotazione i			
	posti dotazione ordi- naria (1)	posti aggiuntivi	posti in deroga	totale
	282	117	248	647
Ancona	287	102	192	581
Ascoli Piceno		86	184	477
Macerata	207		213	506
Pesaro Urbino	207	86		
TOTALE	983	391	837	2.211

(1) già assegnati con D.D.G. n. 4035 del 6 marzo 2007

2 - Il totale dei posti di cui al precedente punto 1 è così suddiviso a livello provinciale in relazione agli alunni frequentanti le classi prime e i frequentanti le classi successive:

alunni	posti	alunni classi successive	posti (2)	totale alunni H	totale posti attribuiti (3)
			497	1.291	647
			409	1.160	581
					477
196	98	755	3/9		
199	99	811	407	1.010	500
		3 373	1.692	4.412	2.21
	alunni classi prime 300 344 196 199 1.039	classi prime (1) 300 150 344 172 196 98 199 99	classi prime (1) successive 300 150 991 344 172 816 196 98 755 199 99 811	classi prime (1) successive (2) 300 150 991 497 344 172 816 409 196 98 755 379 199 99 811 407	classi prime (1) successive (2) H 300 150 991 497 1.291 344 172 816 409 1.160 196 98 755 379 951 199 99 811 407 1.010

- (1) attribuiti per gli alunni frequentanti le classi prime dal 1° settembre 2007 (rapporto medio 1:2)
- (2) attribuiti per gli alunni frequentanti le classi successive alle prime dal 1° settembre 2007 (rapporto medio 1:994)
- (3) totale dei posti per gli alunni delle classi prime e di quelle successive
- 3. Per effetto della determinazione di cui sopra, il rapporto medio regionale posti\alunni è pari a 1:2 per i frequentanti le prime classi (della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado) e a 1:1,994 per i frequentanti le classi successive;
- 4 I Dirigenti dei CC.SS.AA. sono incaricati di provvedere alla ripartizione dei posti fra le istituzioni scolastiche del territorio, tenendo conto della tipologia e della gravità dell'handicap certificato e dell'indicato rapporto medio.

I posti di cui sopra - attribuiti complessivamente per tutti gli ordini di scuola - debbono intendersi come corrispondenti al monte orario istituzionalmente proprio delle cattedre e dei posti di ciascun ordine di scuola. I posti costituiti da ciascun Ufficio Scolastico Provinciale - nel numero massimo sopra assegnato non potranno eccedere, per ciascun ordine di scuola, il numero massimo di ore attribuibili al corrispondente orario di cattedra (n. 25 ore per la scuola dell'infanzia, n. 24 ore per la scuola primaria, n. 18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado).

Copia dei provvedimenti istitutivi di detti posti sarà affissa all'Albo di ciascun U.S.P. e tempestivamente inviata alle scuole interessate e a questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE Michele De Gregorio

MDG/NS/Anno-2007/Organico/Fatto/Sostegno/decreto-orgsostegno2007

